



Contratto n. 136 del 19 settembre 2023

AZIENDA OSPEDALIERA

“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo C.F. / P.I. 05841780827

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, DI DURATA
QUINQUENNALE CON EVENTUALE RINNOVO BIENNALE DI
ANNO IN ANNO, DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DI
CARTELLE CLINICHE, DOCUMENTAZIONE SANITARIA E
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO”
(CONSORZIATA), ESPLETATA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI
CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI” (CAPOFILA),
AFFIDAMENTO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE N° 560 DEL 15 MARZO 2023 – N. GARA 8982695 – CIG
9244477FBD –**

TRA

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, parte contraente
nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Walter MESSINA,

nominato con Decreto Assessoriale n. 53/2022 del 29 dicembre 2022, ed in tale
qualità Legale Rappresentante dell’Azienda, presso la quale è domiciliato in
ragione della sua carica che verrà chiamata per brevità “Azienda Ospedaliera”

E

La Ditta **Sikelia Gestione Archivi S.R.L.**, con sede legale in Catania, XVI Strada G. Virlinzi n. 70/75 – C.A.P. 95100 – in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04384550879 iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania al n. REA 291768 di Catania, rappresentata ai fini del presente atto dall’Ing. Michele Di Re,

, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante dell’impresa - parte contraente di seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche “*Ditta, Ditta Aggiudicataria, Fornitore*”, *Impresa aggiudicataria o soggetto aggiudicatario, Appaltatore*”.

PREMESSO

◆ che con deliberazione del Direttore Generale n. 67 del 20 gennaio 2021, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” (Partner) ha formalizzato la costituzione di una Unione di Acquisto in forma consorziata con l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Civico e Benfratelli G. Di Cristina e M. Ascoli” di Palermo (Capofila) e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (Partner) per l’affidamento del servizio quinquennale archiviazione e gestione cartelle cliniche, documentazione sanitaria e amministrativa e, al contempo, ha aderito alla procedura di gara in forma consorziata, ai sensi dell’art. 24, comma 9, della legge regionale n. 2 dell’8 febbraio 2007, dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, per l’affidamento del detto servizio;

◆ con deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 20 gennaio 2023, l'ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo ha aggiudicato la suddetta procedura per le varie UU.OO. delle Aziende Ospedaliere aggregate ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo – Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo- e Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

◆ Che con deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 15 marzo 2023 sono stati recepiti gli esiti di gara espletata dall'ARNAS Civico di Palermo, in qualità di Capofila, delegata dall'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” con nota del 17 ottobre 2019 prot. n. 12833/5 e con deliberazione del Direttore Generale n. 67 del 20 gennaio 2021 e si è preso atto che è stato aggiudicato il lotto n. 3, di pertinenza di quest'Azienda Ospedaliera, alla Ditta **Sikelia Gestione Archivi S.R.L.** con sede legale XVI Strada G. Virlinzi 70/74 – 95100 Catania, in possesso della P.IVA n. 04384550879 **per l'affidamento del servizio quinquennale di archiviazione e gestione cartelle cliniche, documentazione sanitaria e amministrativa** alle condizioni di fornitura di seguito indicate trasmesse a codesta Azienda dall'ARNAS Civico di Palermo con nota n 3716 del 16 febbraio 2023, acclarata al protocollo della U.O.C. Provveditorato in data 17 febbraio 2023 al n. 2385/PR unitamente ai documenti di gara:

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Importo annuo Unità di Misura	Costi anno 1°	Costi anno 2°	Costi anno 3°	Costi 4° anno	Costi 5° anno	Totale
SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	Metri lineari	17.200	€ 8,42	€ 144.824,00	€ 149.876,00	€ 154.928,00	€ 159.980,00	€ 165.032,00	€ 774.640,00
SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE (Metri lineari	600	€ 248,29	€ 148.974,00	€ 148.974,00	€ 148.974,00	€ 148.974,00	€ 148.974,00	€ 744.870,00

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Importo annuo Unità di Misura	Costi anno 1°	Costi anno 2°	Costi anno 3°	Costi 4° anno	Costi 5° anno	Totale
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA	Gigabyte	600	€ 6,53	€ 0,00	€ 3.918,00	€ 7.836,00	€ 11.754,00	€ 15.672,00	€ 39.180,00
SERVIZIO DI PRESA A CARICO ARCHIVIO CARTACEO	Metri lineari	17.200	€ 5,94	€ 102.168,00	€	€	€	€	€ 102.168,00
CATALOGAZIONE (Solo I anno)	Metri lineari	17.200	€ 6,53	€ 112.316,00	€	€	€	€	€ 112.316,00
Totale complessivo (esclusa I.V.A.)				€ 508.282,00	€ 302.768,00	€ 311.738,00	€ 320.708,00	€ 329.678,00	€ 1.773.174

♦ L'Impresa Sikelia Gestione Archivi S.R.L. con sede legale XVI Strada G. Virlinzi 70/74– 95100 Catania, in possesso della P.IVA n. 04384550879, per tutta la durata contrattuale e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire il “Servizio” oggetto del presente contratto ed eseguire i relativi ordinativi, alle stesse condizioni, modalità e termini qui stabiliti;

♦ L'“Azienda Ospedaliera” ha dato notizia dell'esito della Gara di che trattasi con avviso di post-informazione pubblicato nelle forme di Legge;

♦ L'“Azienda Ospedaliera”, con la suddetta deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 15 marzo 2023 ha quantificato la spesa prevista a carico del proprio Bilancio per il “Servizio” in questione e dato mandato alla competente Unità Operativa Provveditorato di attendere a tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del relativo contratto di detto “Servizio”;

- ◆ che l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'appaltatore aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; in particolare ha richiesto la seguente documentazione: Iscrizione presso la competente Camera di Commercio – DURC - Accertamento presso l'Agenzia delle Entrate - Casellario persone fisiche e giuridiche – Disabili – Certificato fallimentare – Casellario Informatico. Per quanto riguarda le Informazioni Antimafia, questa Amministrazione prende atto delle verifiche con esito positivo eseguite dall'ARNAS CIVICO (Capofila) al Sistema automatizzato B.D.N.A. e trasmesse a questa Amministrazione con nota prot. n. 3716 del 16 febbraio 2023 ascritta al protocollo dell'U.O.C. Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" n. 2385/PR del 17/02/2023, pertanto il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva;
- ◆ che la Ditta Sikelia Gestione Archivi S.R.L. ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016, della garanzia fideiussoria definitiva n. 1347410108 € 70.927,00 (Euro settantamilanovecentoventisette) rilasciata dall'Istituto HDI Assicurazioni S.p.A. in data 20/04/2023, avvalendosi della facoltà di riduzione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice appalti e con la riduzione di un ulteriore 20% per il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001;
- ◆ che la Ditta Sikelia Gestione Archivi S.R.L. non ricorrerà all'istituto del subappalto totale o parziale senza preventivo consenso di codesta Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art.105, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

◆ che si vuole ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto, ai sensi dell'art.

32 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.e i.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto, convengono e stipulano quanto segue:

- Articolo 1.-Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto. Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica del "Fornitore";

- Articolo 2.-Oggetto e luogo della prestazione

La Stazione appaltante, per il tramite del Dott. Walter MESSINA, nella qualità sopra detta, affida alla Ditta **Sikelia Gestione Archivi S.R.L**, che nella persona dell'Ing. Michele Di Re irrevocabilmente accetta e si obbliga senza riserva alcuna, il servizio quinquennale di archiviazione e gestione cartelle cliniche, documentazione sanitaria e amministrativa, per l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello", di cui alla Gara a Procedura Aperta, in forma consorziata, espletata dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Civico e Benfratelli G. Di Cristina e M. Ascoli" di Palermo (Capofila), alla quale si è deciso di aderire con deliberazione del Direttore Generale n. 67 del 20 gennaio 2021 e aggiudicata definitivamente con deliberazione di recepimento degli esiti di gara n. 560 del 15 marzo 2023. L'esecuzione del suddetto "Servizio", oggetto del presente contratto, deve corrispondere alle caratteristiche generali e possedere i requisiti descritti nel Capitolato Tecnico nonché ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

La “Stazione appaltante”, nel periodo di efficacia del presente contratto, si riserva la facoltà di richiedere all’“Appaltatore”, che ha l’obbligo di accettare alle condizioni tutte del presente atto, un aumento o una diminuzione della quantità aggiudicata sull’ammontare dell’intero servizio fino alla concorrenza di un quinto.

del monte/ore aggiudicato sull’ammontare dell’intero servizio fino alla concorrenza di un quinto.

L’“Azienda Ospedaliera” si riserva la facoltà di recepire l’eventuale provvedimento regionale di affidamento centralizzato del servizio di che trattasi, senza che da parte del “Fornitore” possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi genere.

Con la summenzionata deliberazione del Direttore Generale n° 560 del 15 marzo 2023, la “Azienda Ospedaliera” ha prenotato la spesa necessaria per la “Fornitura” di che trattasi nei pertinenti Bilanci Aziendali sul conto economico: n. 5.02.02.02.01.9901 denominato “Altri servizi non sanitari da privato”.

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere svolti in locali messi a disposizione dalla Ditta e con strumenti ed attrezzature della Ditta stessa, che dovranno essere ubicati sul territorio.

- Articolo 3.-Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L’esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, rego-

lato:

- ☞ dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- ☞ dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della Gara;
- ☞ dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui l'Appaltatore dichiara di averne esatto conoscenza;
- ☞ dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda Ospedaliera.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

- Articolo 4. - Modalità del Servizio

L'“Appaltatore” prende atto che le modalità di espletamento del servizio quinquennale di archiviazione e gestione cartelle cliniche, documentazione sanitaria e amministrativa, per i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera e delle incombenze gestionali e tecniche in ordine all'esecuzione del servizio,

sono quelli prescritti dal Capitolato tecnico – Disciplinare Tecnico e Modalità di Esecuzione dell’Appalto, pertanto dichiara di accettare senza riserva alcuna le prescrizioni contenute in tali articoli.

- Articolo 5. - Durata del Contratto

Il presente Contratto ha la durata di 5 anni, a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio oggetto del presente contratto che avverrà in data 01 ottobre 2023 e che sarà rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di due anni.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla Gara a Procedura Aperta, per l’affidamento del servizio quinquennale di archiviazione e gestione cartelle cliniche, documentazione sanitaria e amministrativa per i Presidi Ospedalieri dell’Azienda - **CIG 9244477FBD** – alla quale l’“Azienda Ospedaliera” ha deciso di aderire è stato comunicato all’“Appaltatore” con nota Prot. n. 6871/5 del 27 marzo 2023.

La “Azienda Ospedaliera” si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza economica e sulla qualità e regolarità del servizio effettuato e dei servizi e beni connessi e complementari resi dal “Fornitore”, la facoltà di proseguire con il predetto, alla scadenza, il rapporto contrattuale per un periodo, non superiore comunque a 2 anni, mediante riaffidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b), del D.lgs. n° 50/2016.

L’eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa al “Fornitore” per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale, senza che il “Fornitore” possa in alcun modo opporsi.

Alla data di scadenza del contratto, nel caso che non si verifichi quanto sopraindicato, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della “Azienda Ospedaliera”.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

Il “Fornitore” avrà l’obbligo di continuare il servizio, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l’“Azienda Ospedaliera” non avrà provveduto alla stipulazione di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

Il “Fornitore” dovrà attivare i servizi oggetto dell’appalto entro il termine massimo di 120 giorni solari dalla data del verbale di inizio attività.

L’“Azienda Ospedaliera” ha la facoltà di attivare l’opzione di proroga di cui all’articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 per mesi sei ed è limitata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all’Azienda Ospedaliera.

L’“Azienda Ospedaliera” si riserva il diritto di recesso entro il termine del 1° semestre dall’inizio del servizio oggetto del presente contratto, da considerare come periodo di prova.

- Articolo 6. - Esecuzione del Contratto.

Nell’esecuzione del “Servizio” il “Fornitore” è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica tecnico/sanitaria ed ospedaliera della stessa:

1. il “Fornitore” dovrà assicurare nell’esecuzione delle prestazioni i livelli minimi di servizio di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale.

2. la prestazione a carico del “Fornitore” avviene sulla base delle condizioni riportate nell’offerta economica e nel rispetto dei termini e delle modalità e disposte dai documenti di gara;
 3. in particolare il servizio quinquennale di archiviazione e gestione cartelle cliniche, documentazione sanitaria e amministrativa presso i nosocomi Villa Sofia e V. Cervello, dovrà essere svolto a regola d’arte per il raggiungimento del massimo beneficio.
 4. Dovrà essere garantita la qualità del servizio nelle modalità di esecuzione delle singole operazioni, nel rispetto dei tempi, nelle procedure gestionali, nella continuità del servizio.
 5. Il servizio dovrà essere reso tutti i giorni dell’anno, secondo quanto previsto nel regolamento aziendale e dovrà essere garantito anche in caso di sciopero.
 6. Il “Fornitore” dovrà promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio anche in presenza di tali evenienze.
 7. Il “Fornitore” ha la responsabilità della gestione del servizio per l’intero periodo di durata contrattuale. A tale scopo impiegherà i locali, le attrezzature, il materiale, i mezzi ed il personale che riterrà necessari ed opportuni impiegare per l’espletamento del servizio.
 8. Il “Fornitore” deve attenersi, nell’espletamento del servizio, alle disposizioni che saranno dettate dall’Azienda Ospedaliera.
 9. I servizi dovranno essere svolti in locali messi a disposizione dal “Fornitore” e con strumenti ed attrezzature dello stesso, che dovranno essere ubicati sul territorio.
- In particolare sono a carico dal “Fornitore” tutte le attrezzature logistiche



necessarie allo stoccaggio e movimentazione dei documenti ed ogni altra at-

trezzatura non espressamente indicata ma necessaria all'espletamento del

servizio.

Connesso a tale prestazione è il servizio di installazione, configurazione e

manutenzione di tipo *full risk* delle attrezzature utilizzate per il servizio.

Tutti i locali, gli strumenti e le attrezzature messi a disposizione dal "Forni-

tore" dovranno essere tali da assicurare l'esecuzione al meglio del servizio

affidato, in conformità e nel rispetto del Capitolato Speciale nonché di ogni

normativa vigente in materia, delle prescrizioni, degli oneri e delle richieste

che perverranno dall'"Azienda Ospedaliera".

In particolare, tali strutture, strumenti ed attrezzature dovranno presentare

requisiti tecnici tali da garantire il pieno rispetto della normativa vigente in

materia di sicurezza (con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e

ss.mm.ii.) e in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati.

I locali dovranno essere muniti di tutte le certificazioni previste dalla norma-

tiva vigente (certificato di agibilità, certificato di prevenzione incendi relati-

vo al materiale cartaceo ed alle lastre radiografiche e del materiale

dell'anatomia patologica, certificato igienico- sanitario) nonché essere con-

formi a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dal D.lgs. 42/2004 e

ss.mm.ii.. (idoneità ad uso archivistico).

La destinazione dei locali dovrà essere ad uso esclusivamente archivistico

con certificato prevenzione incendi, CPI, rilasciato dal locale Comando dei

Vigili del Fuoco, per le categorie 34.2/c e 35.1/b, comprese nell'allegato 1

al D.P.R. n. 151 dell'01 agosto 011, con evidenza del carico d'incendio (al-

legare certificato);

10. Il “Fornitore” si impegna ad adottare misure tali da garantire la corretta

conservazione della documentazione affidata anche in caso di incendio o

allagamento.

Tutti i costi di gestione dei locali (affitto, utenze ed ogni altra possibile spe-

sa) sono a totale carico dal “Fornitore”.

11. Il “Fornitore” per tutta la durata del contratto, non può trasferire il materia-

le depositato in archivio presso altra sede se non previa autorizzazione di

ciascun Ente e della Soprintendenza Archivistica competente in locali dota-

ti degli stessi requisiti.

12. L’“Azienda Ospedaliera” si riserva di effettuare riscontri sull’idoneità e

sulla rispondenza alla normativa generale, ed in particolare relativamente al

servizio svolto, e di effettuare un sopralluogo presso i locali per verificare

la rispondenza dei locali.

Inoltre sono a carico del “Fornitore” tutti gli oneri e le conseguenti spese re-

lative così come di seguito specificato:

a) di avviare e rendere operativo il servizio entro il termine stabilito e

di svolgerlo secondo le modalità riportate nella documentazione di gara;

b) di eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a

tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali o re-

gionali applicabili ai servizi in oggetto;

c) di assicurare la conformità, assumendosi la piena ed incondizionata

responsabilità di qualunque inadempimento, agli obblighi nascenti dai

documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto

dell’affidamento;

- d)** di considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati ma risultati necessari per l'esecuzione del servizio previsto dalla documentazione di gara;
- e)** di osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti e s.m.i. relativi all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- f)** di adottare i procedimenti e le cautele necessarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell'esecuzione del servizio, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1965 e s.m.i., D.L. vo n. 81/2008 e s.m.i., D.L.vo n. 494/1996 e s.m.i.
- g)** di attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto o persona dal medesimo all'uopo delegata, intese a ridurre ogni intralcio al regolare funzionamento dell'attività assistenziale e per evitare interferenze ed intralci all'attività sanitaria. A tali disposizioni l'Impresa aggiudicataria dovrà attenersi anche quando ciò comporti dei ritardi temporanei all'attività lavorativa e comportamenti sospensioni durante alcune ore della giornata, o comporti per il personale il disagio di percorsi più lunghi;
- h)** Nomina di un Responsabile del Servizio;
- i)** Non saranno ammesse interruzioni del Servizio. Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi tale circostanza, la ditta appaltatrice, in accordo con la Direzione Medica di Presidio, dovrà provvedere

all'immediata risoluzione della problematica verificatasi e proporre alternative che garantiscano, con immediatezza, il regolare espletamento del servizio;

j) ogni altra spesa inerente all'espletamento del "servizio" e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti nel C.S.A. o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell'I.V.A. che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge;

L'"Azienda Ospedaliera" ed il "Fornitore" danno atto che, in relazione alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a zero.

- Articolo 7. - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, il R.U.P., identificato nella persona del Dott. Aldo Albano, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), identificato nella persona della Dott.ssa Maria Ilaria Di Lena.

L'"Azienda Ospedaliera" nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore Medico dei Presidi Dott.ssa Maria Ilaria Di Lena, affidando alla stessa i compiti connessi a siffatta qualifica e ha espressa delega di operare, durante il corso del "Servizio", per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.



In particolare, il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché all'avvio dell'eventuale revisione prezzi e alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali-

Il “Fornitore” dichiara che la persona Responsabile al Coordinamento del “Servizio” è l’Avv. Francesco Del Zoppo, rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: cellulare 3347958941; telefono 0959895155; fax 0959895156.

- Articolo 8. - Responsabile del servizio.

Il Responsabile al Coordinamento del “Servizio”, così come indicato al superiore art. 7, dovrà intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che ha la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali.

Il Responsabile del servizio deve garantire la disponibilità che dovrà essere:

a) disponibilità giornaliera: dalle 08:00 alle 18:00 - dal lunedì al sabato

incluso (6 giorni su 7) ad esclusione dei giorni festivi;

b) gli interventi, da prevedersi nei termini indicati nell’articolo 21 del Capitolato Speciale d’appalto.

Tutte le comunicazioni relative al servizio, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte al suddetto Responsabile, si intendono fatte direttamente al “Fornitore”.

Le comunicazioni al Responsabile del servizio verranno eventualmente anticipate telefonicamente, o esclusivamente per iscritto @-mail agli indirizzi che sono stabiliti d'intesa con il Direttore di esecuzione del contatto della “Azienda Ospedaliera”.

Articolo 9. - Obblighi del “Fornitore”



Il “Fornitore” è responsabile esclusivo dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze proprie o dalla stessa incaricate addette al servizio oggetto del presente contratto e ne assume a proprio carico tutti gli oneri relativi. Con riferimento agli adempimenti di cui sopra, la “Stazione Appaltante” dovrà fornire all’“Azienda Ospedaliera” copia del DVR che dovrà contenere gli elementi indicati all’art. 24 del Capitolato Speciale.

Il “Fornitore” assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto della “Azienda Ospedaliera” che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenendo al riguardo sollevata la “Azienda Ospedaliera”, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il “Fornitore” si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali; in particolare, il “Fornitore” si impegna all’integrale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate in corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Il “Fornitore” si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni,

nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località; tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei predetti contratti collettivi e sino alla loro sostituzione e vincola il "Fornitore" anche se non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse.

Il "Fornitore" dichiara di rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n°68, "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili", in caso che la propria impresa si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 della suddetta Legge.

Il "Fornitore" si obbliga a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della deliberazione del 19 Gennaio 2012, n. 76, della "Azienda Ospedaliera" o nel corso dell'esecuzione del presente contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del presente contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Qualora venga debitamente accertata la violazione da parte del "Fornitore" degli obblighi previsti dal presente articolo, la "Azienda Ospedaliera" procederà alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del Codice Civile, attesa l'importanza ed imprescindibilità degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto, ed all'affidamento del servizio ad altra impresa, con addebito al "Fornitore" delle maggiori spese sostenute dalla "Azienda Ospedaliera". L'eventuale azione in danno non esclude responsabilità civili o penali del "Fornitore".

Le forniture potrebbero essere interrotte per quei prodotti che, a seguito di variazioni degli indirizzi tecnico-scientifici, clinici e terapeutici ovvero a seguito di mutate esigenze dell'Unità Operativa utilizzatrice, non risultassero più idonei.

-- Articolo 10. Obbligazioni specifiche del “Fornitore”.

Il “Fornitore”, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, si obbliga:

a) ad ottemperare gli obblighi di cui all'articolo 18 del capitolato speciale - oggetto del presente contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario;

b) Il “Fornitore” per tutta la durata del contratto, non può trasferire il materiale depositato in archivio presso altra sede, oltre quelle indicate in fase di gara, se non previa autorizzazione dell'“Azienda Ospedaliera” e della Soprintendenza Archivistica competente in locali dotati degli stessi requisiti;

c) manlevare e tenere indenne la “Azienda Ospedaliera” dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni usati dall'“Appaltatore” per l'esecuzione del **Servizio** ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Le eventuali prestazioni da svolgersi presso i locali della Stazione appaltan-

te devono essere eseguite:

a) senza interferire nel normale lavoro delle Unità Operative della Stazione appaltante e definendo con la medesima le modalità ed i tempi di intervento;

b) salvaguardando le esigenze del personale della Stazione appaltante e/o di terzi, senza creare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione appaltante e/o da terzi autorizzati in una misura superiore al 20% della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

-Articolo 11.- Corrispettivi

I corrispettivi dovuti all'“Appaltatore” sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti - riferiti ad ogni singolo “prodotto/servizio” oggetto del contratto - di cui alle offerte economiche richiamate in premessa, da intendersi qui integralmente recepite, pertanto al netto di I.V.A. sono quelli di seguito indicati:

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Importo annuo Unità di Misura	Costi 1° anno	Costi 2° anno	Costi 3° anno	Costi 4° anno	Costi 5° anno	Totale
SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE (quinquennale)	Metri lineari	17.200	€ 8,42	€ 144.824,00	€ 149.876,00	€ 154.928,00	€ 159.980,00	€ 165.032,00	€ 774.640,00
SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE (quinquennale)	Metri lineari	600	€ 248,29	€ 148.974,00	€ 148.974,00	€ 148.974,00	€ 148.974,00	€ 148.974,00	€ 744.870,00
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA (quinquennale)	Gigabyte	600	€ 6,53	€ 0,00	€ 3.918,00	€ 7.836,00	€ 11.754,00	€ 15.672,00	€ 39.180,00



SERVIZIO DI PRESA A CARICO ARCHIVIO CARTACEO (solo I anno)	Metri lineari	17.200	€ 5,94	€ 102.168,00	€	€	€	€	€	€ 102.168,00
CATALOGAZIONE (Solo I anno)	Metri lineari	17.200	€ 6,53	€ 112.316,00	€	€	€	€	€	€ 112.316,00
Totale complessivo (esclusa I.V.A.)				€ 508.282,00	€ 302.768,00	€ 311.738,00	€ 320.708,00	€ 329.678,00		€ 1.773.174

I prezzi di cui al superiore comma sono impegnativi e vincolanti per il periodo di validità del contratto e sono onnicomprensivi di tutte le prestazioni richieste dal C.S.A. effettuate a perfetta regola d'arte. L'“Appaltatore” non potrà pretendere alcun compenso per qualsiasi errore nell'interpretazione dei patti contrattuali o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi nel primo anno di validità del contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

L'“Appaltatore” riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare il servizio, restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea.

Considerata la durata del contratto come predeterminata al precedente articolo 5, i costi complessivo dei servizi oggetto del presente contratto sono quantificati in € 1.773.174,00 (euro unmilionesettecentosettantatrecentosettantaquattro/00), oltre IVA, per i cinque anni di validità del contratto così distribuiti:

- € 508.282,00 (cinquecentomilaottoduecentoottantadue/00) per il primo anno;
- € 302.768,00 (trecentoduesettecentosessantotto/00) per il secondo anno;
- € 311.738,00 (trecentoundicisettecentotrentotto/00) per il terzo anno;
- € 320.708,00 (trecentoventisettecentootto/00) per il quarto anno;
- € 329.678,00 (trecentoventinovecentosettantotto/00) per il quinto anno.

gli importi su indicati sono indicati con l'esclusione dell'I.V.A.

I prezzi indicati potranno essere sottoposti a revisione periodica ai sensi e

con le modalità di cui all'articolo 106 del D.lgs. n° 50/2016, dopo il primo anno di validità del servizio, nel rispetto della procedura prescritta nel seguente articolo 12.

Qualora, nel corso dello svolgimento del servizio, subentri l'attivazione di una Convenzione CONSIP per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, la "Azienda Ospedaliera" si riserva di recepire la suddetta Convenzione CONSIP adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste dalla Convenzione stessa, se più favorevoli;

Qualora subentri, nel corso dello svolgimento del servizio un provvedimento regionale di affidamento centralizzato o l'espletamento di una Gara a livello di bacino del servizio in questione alla quale l'"Azienda Ospedaliera" è **obbligata ad aderire**, l'"Azienda Ospedaliera" si riserva di recepire il provvedimento adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste nel provvedimento regionale stesso, se più convenienti e il "Fornitore" dovrà adeguare la propria offerta. In caso di mancato adeguamento da parte del "Fornitore", l'"Azienda Ospedaliera" si riserva il diritto di parziale o totale risoluzione del contratto, senza che la stessa abbia nulla a pretendere per la mancata prosecuzione dello stesso fino alla naturale scadenza dello stesso. Per garantire una maggior trasparenza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di controllo dei dati, i pagamenti spettanti dal raggruppamento temporaneo d'impresa saranno effettuati dall'Azienda Ospedaliera all'Impresa capogruppo che emetterà fattura, salvo diverso accordo.

- Articolo 12. - Revisione dei Prezzi

Trattandosi di un contratto a esecuzione continuativa e periodica i prezzi indicati al superiore articolo 12, comma 1, del presente contratto potranno essere

sottoposti a revisione periodica, ai sensi dell'articolo 5 del Capitolato Speciale, con le modalità prescritte nello stesso articolo dopo il primo anno di validità della fornitura. In assenza della pubblicazione dei dati di riferimento verrà riconosciuta la revisione periodica del prezzo solamente nell'ipotesi di maggiori oneri sopportati dall'“Appaltatore” conseguenti ad aumenti del costo del personale o del costo dei materiali. La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta dalla “Stazione Appaltante”, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, allegando i documenti attestanti gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Sono prive di effetto le richieste presentate senza la suddetta documentazione.

- Articolo 13. - Fatturazione e Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo precedente sarà effettuato sulla base della fattura emessa dall'“Appaltatore” conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, da quanto espressamente indicato nell'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto, nonché nel presente atto.

La fattura sarà liquidata solo previo accertamento da parte del Direttore di esecuzione del contratto o da personale delegato, circa la regolarità del servizio effettuato, in termini di qualità e quantità e la conformità al Capitolato tecnico e quant'altro indicato nel Capitolato Speciale d'appalto.

La liquidazione della fattura sarà subordinata sia alla presentazione della documentazione relativa, sia alla puntuale esecuzione del “Servizio” e sia al



regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali INPS ed assicurativi INAIL territorialmente competente, relativi al mese immediatamente precedente, riferiti ai dipendenti dedicati all'attività del "Servizio" oggetto del presente contratto. Si precisa che nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, la "Azienda Ospedaliera" segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" - Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo (PA) partita IVA: 05841780827 e l'invio tramite SDI delle fatture elettroniche si dovrà indicare il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it) dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" che è il seguente: **UFI 05S**. Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge e i corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della documentazione indicata nel presente articolo.

Le fatture saranno liquidate nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a servizio regolarmente eseguito ed a controllo avvenuto, mediante emissione del mandato, tramite la Tesoreria della "Stazione Appaltante". Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere della "Stazione Appaltante" del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, è

quello legale calcolato avendo riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora l'“Appaltatore” si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni, relative alle penali, al recesso ed alla risoluzione del contratto, stabilite negli articoli 18 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete di imprese i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente all'impresa capogruppo o alla rete d'impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

- Articolo 14. - Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata “Piano straordinario contro le mafie” tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

La Ditta **Sikelia Gestione Archivi S.R.L.**, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di che trattasi verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario, aventi gli estremi identificativi appresso riportati:

1. ISTITUTO:

[REDACTED]

- Generalità della persona delegata ad operare sul predetto conto corrente: Michele Di Re, C [REDACTED].

L'“Appaltatore” si impegna a comunicare alla “Stazione Appaltante”, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi; in difetto di tali comunicazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di Legge, l'“Appaltatore” non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.



L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge, nonché a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, stante l'obbligo di verifica imposto a quest'ultima dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla "Stazione Appaltante" e dagli altri soggetti di cui al superiore comma, il Codice Identificativo di Gara: **CIG: 9244477FBD**; attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

- Articolo 15. - Inadempienze, Controlli, Contestazioni e Penalità.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata ri-

soluzione del contratto, l'“Azienda Ospedaliera” contesterà mediante lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate secondo quanto indicato nell'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto e potrà diffidare l'Appaltatore all'esatta esecuzione.

A seguito della contestazione, l'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, le proprie giustificazioni scritte. Trascorso tale termine ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda Ospedaliera, previa adeguata istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), non le ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali indicate nel Capitolato Speciale d'appalto. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Ospedaliera le penali indicate nel Capitolato Speciale d'appalto. L'Azienda Ospedaliera potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda Ospedaliera verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata.

Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino di quanto contestato nei

termini fissati, vi provvederà l'Azienda Ospedaliera addebitando le spese all'impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale definitivo. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, *ex art. 1252 c.c.*, a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

- Articolo 16. - Deposito cauzionale definitivo.

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva calcolata sul valore quinquennale dell'appalto e con importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, e con la riduzione di un ulteriore 20% per il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001, con le rinunce previste dagli atti di gara, e precisamente garanzia fideiussoria definitiva n. 1347410108 di € 70.927,00 (Euro settantamilanovecentoventisette) rilasciata dall'Istituto HDI Assicurazioni S.p.A., Piazza Guglielmo Marconi n. 25 – 00144 Roma – in data 20/04/2023 e valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture

risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto.

Il deposito cauzionale definitivo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'“Appaltatore”, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la “Azienda Ospedaliera” ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La sopracitata cauzione definitiva è vincolata per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; in ogni caso il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla “Stazione Appaltante”.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'“Appaltatore” dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla “Azienda Ospedaliera”; è fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Articolo 17. - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa.

L'“Appaltatore” assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'“Appaltatore” stesso quanto della “Stazione Appaltante” e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di incaricati.

L'“Appaltatore” dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di polizze assicurative R.C.T. e R.C.O., adeguati ai massimali richiesti dal capitolato speciale d'appalto, a beneficio della “Stazione Appaltante” e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo “Appaltatore” in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare dette polizze tengono indenne la “Stazione Appaltante”, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l'“Appaltatore” possa arrecare alla “Stazione Appaltante”, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la “Stazione Appaltante”; pertanto, qualora l'“Appaltatore” non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

- Articolo 18.-Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le attività comprese nel contratto.

È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto,

fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.lgs. n. 50/2016.

- Articolo 19.- Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici, l'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile all'Azienda Ospedaliera qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Azienda Ospedaliera cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

L'Azienda Ospedaliera potrà concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario.

- Articolo 20.- Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia do-

cumentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara.

Nei sessanta giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, in relazione alla comunicazione di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della Stazione Appaltante tutti gli effetti loro attribuiti per legge

- Articolo 21.- Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12, nel corso dell'esecuzione del contratto, dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto.

- Articolo 22.- Responsabilità civile

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi nell'espletamento del servizio, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

- Articolo 23.- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) presenza della ditta nel casellario informatico ANAC - Annotazioni riservate- per segnalazioni di gravi inadempienze;
- b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- c) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi;
- d) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), d), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento

di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda Sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

- Articolo 24.- Risoluzione e Recesso del contratto

A prescindere dalle cause di risoluzione e recesso del contratto come contemplato nelle norme di Legge e da quelle previste nei singoli articoli del presente atto, la "Stazione Appaltante" potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile: "clausola risolutiva espressa", previa dichiarazione da comunicarsi all'"Appaltatore" con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il rispetto dei termini delle prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti ivi richiamati.

Ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale d'appalto, da intendersi qui integralmente recepito e trascritto, la "Stazione Appaltante" potrà provvedere alla risoluzione del contratto e salva l'applicazione di penali nelle seguenti ipotesi:

- qualora la "Ditta Aggiudicataria" addivenga alla cessione del contratto od al subappalto, anche parziale;
- in caso di fallimento della "Ditta Aggiudicataria";
- in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui al detto articolo 31 del Capitolato Speciale d'appalto;



- in caso di mancata comunicazione di cessione della Ditta Aggiudicataria”;

- in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.

Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, il ritiro, la decadenza, la sospensione e l’annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate al “Fornitore”. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie al “Fornitore” per l’espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza dell’“Azienda Ospedaliera” a cura e responsabilità del “Fornitore” stesso.

La “Ditta Aggiudicataria” riconosce fin d’ora il diritto dell’“Azienda Ospedaliera”, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere “*ipso iure*” il corso dell’intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dal “Fornitore” medesimo o a mezzo pec.

In caso di fallimento del “Fornitore”, tale comunicazione interrompe senz’altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti del “Fornitore” avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il “Fornitore”, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l’Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Alla “Ditta Aggiudicataria” sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo



servizio effettuato al giorno della disposta risoluzione.

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 31 del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di recesso e risoluzione del contratto, nei casi di cui all'art. 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e in caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

Inoltre il soggetto aggiudicatario è tenuto, al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro soggetto.

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta aggiudicataria **Sikelia Gestione Archivi S.R.L.**

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto della Stazione appaltante al maggiore risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuita soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per la Stazione appaltante.

Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti nel presente contratto.

Al verificarsi delle suddette condizioni, la risoluzione ed il recesso si attua

con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera.

In tal caso, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

- Articolo 25.- Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

- Articolo 26.- Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e norme del Codice di Comportamento

Il fornitore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) adottato dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia .Cervello" con deliberazione Commissario Straordinario n° 72 del 29 gennaio 2019 nonché delle norme riportate nel Codice di Comportamento di cui deliberazione del Commissario n.410 del 26 ottobre 2017 (consultabili all'indirizzo: www.ospedaliriunitipalermo.it - Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali.)

- Articolo 27.- DUVRI e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il presente appalto è stato redatto il DUVRI anche se non sono presenti costi da rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Restano immutati gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento.



to delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore del dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

- Articolo 28.- Codice di comportamento

La Ditta **Sikelia Gestione Archivi S.R.L.** dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della Stazione appaltante e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

- Articolo 29.- Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/ 2016/679, in tema di trattamento di dati personali, l'“Azienda Ospedaliera” e il “Fornitore” dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto e dell'esecuzione della “Fornitura” circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del servizio stesso, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento Privacy UE/ 2016/679.

La “Azienda Ospedaliera”, per quanto di competenza, esegue i trattamenti



dei dati necessari all'esecuzione del presente contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di Legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie della Regione.

La Ditta **Sikelia Gestione Archivi S.R.L.** presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

- Articolo 30.- Riservatezza

La Ditta **Sikelia Gestione Archivi S.R.L.** ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

- Articolo 31.- Domicilio del "Fornitore" e Comunicazioni

Il “**Fornitore**”, ai fini di tutte le notificazioni inerenti il presente contratto, dichiara di eleggere il proprio **domicilio legale** in Località Riposto (CT), Strada 8, n. 7/D, c.a.p. 95018.

Le comunicazioni di cui al superiore comma sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- ◆ lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- ◆ posta elettronica certificata (PEC): sikeliarchivi@pec.it;
- ◆ altra posta elettronica: amministrazione@sikeliarchivi.it;
- ◆ lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Strada 8, n. 7/D, c.a.p. 95018 Località Riposto (CT).

- Articolo 32.- Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera

La Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia. Cervello “è attualmente l’Istituto bancario UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Piazza Don Bosco n° 5- 90143 PALERMO - CODICE IBAN: IT 82 U 02008 04616 000300734727. È obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia. Cervello”.

- Articolo 33.- Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto

è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

- Articolo 34.- – Codice di comportamento

La Ditta **Sikelia Gestione Archivi S.R.L.** dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della Stazione appaltante e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

- Articolo 35.- Rinvio al capitolato speciale e ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla documentazione di gara, trovando applicazione le disposizioni degli atti di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di gara e Capitolato tecnico) e tutti gli atti connessi, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Infine l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Capitolato.

- Articolo 36.- Spese di contratto, registrazione e varie

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e sarà registrato, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato

con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese relative all'imposta di bollo, assolto in modo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente ditta **Sikelia Gestione Archivi S.R.L.**

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dall'Azienda Ospedaliera, quale committente.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al Fornitore tramite posta elettronica certificata.

Le Parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

- Articolo 37.- Allegati al contratto

Il presente contratto formato da n. 37 articoli occupa 45 (quarantacinque) pagine scritte fino alla sottoscrizione dell'Appaltatore e consta dei seguenti n. 1



(numero 1) documento allegati:

1. Cauzione definitiva, costituita complessivamente da 4 pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "A". (*)

Palermo, li 19 settembre 2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Walter MESSINA- Firmato digitalmente

PER LA DITTA SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.

Ing. Michele DI RE - Firmato digitalmente

Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente si intendono approvati gli articoli

Articolo 12 - Revisione dei prezzi;

Articolo 15 (Inadempienze, controlli, contestazioni e penalità);

Articolo 24 (Risoluzione e recesso del contratto);

Articolo 25 (clausola limitativa della proponibilità di eccezioni);

Articolo 33 (Foro competente).

Palermo, li 19 settembre 2023

PER LA DITTA SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.R.L.

Ing. Michele Di Re - Firmato digitalmente

(*) L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio del Responsabile della U.O.C. Provveditorato